

***Non possedere più le chiavi della propria prigione.
Aiuto al suicidio e Costituzione tra libertà, diritti e doveri****
di Chiara Tripodina

Professoressa Ordinaria di Diritto Costituzionale, Università del Piemonte Orientale

SOMMARIO: 1. È un diritto costituzionale morire per mano d'altri? - 2. Suicidio: delitto, libertà o diritto? - 3. Aiuto al suicidio: le perduranti ragioni d'essere di un delitto - 4. Il suicidio medicalmente assistito delle persone in condizioni di patologia irreversibile - 5. Lasciar morire e uccidere: di alcune differenze - 6. Persone nude di fronte alla morte indegna e principio di eguaglianza formale - 7. Diritto di essere aiutato a morire e dovere di aiutare a morire - 8. Provvisorie conclusioni

*Ogni volta che l'angoscia mi assale, penso che possiedo le chiavi della mia prigione
[J. Donne, Biathanos, 1608]*

1. *È un diritto costituzionale morire per mano d'altri?*

La domanda alla quale siamo chiamati a tentare di dare una risposta è se esista nella Costituzione Italia un “diritto all'aiuto al suicidio”, ovvero un “diritto a morire con l'aiuto altrui”, e se esso sia un diritto costituzionale, tale da rendere costituzionalmente illegittima la norma del codice penale che punisce chi «agevola in qualsiasi modo l'esecuzione» del suicidio (art. 580 c.p.).

È questo, infatti, il cuore della questione di legittimità costituzionale a cui la Corte costituzionale ha dato una prima risposta con l'ordinanza 207/2018 – un' anomala ordinanza di “incostituzionalità prospettata”, anche se non dichiarata, come l'ha definita la stessa Corte¹ –, alla quale dovrà seguire una nuova decisione in esito dell'udienza pubblica del 24 settembre 2019, a cui la trattazione è stata rinviata.

2. *Suicidio: delitto, libertà o diritto?*

Andando a ritroso, occorre però prima comprendere se esista un “diritto al suicidio”, ovvero un “diritto a morire per mano propria”.

Il codice penale, come noto, non punisce il suicidio o il tentato suicidio. Fondamentalmente per ragioni di politica criminale: gli estensori del codice penale del 1930, infatti, pur ritenendo l'evento suicidiario un disvalore per la sua contrarietà agli interessi dello Stato, decisero di non punirne la condotta. Essenzialmente per l'inefficacia dell'incriminazione del suicidio a dissuadere l'agente dai suoi propositi autodistruttivi; o a rieducarlo in caso di suicidio tentato ma fallito; oltre che per l'impossibilità di comminare la pena in caso di suicidio consumato².

* Testo della relazione al convegno “Istigazione e aiuto al suicidio e valori costituzionali: un orizzonte da delineare” del 15 marzo 2019, svolto presso il Senato della Repubblica, organizzato da Accademia Aletheia, il Dipartimento di Scienze giuridiche e politiche dell'Università G. Marconi, e la Scuola Territoriale della Camera Penale di Roma. La videoregistrazione dell'intero convegno è disponibile al link <http://www.radioradicale.it/scheda/568645/istigazione-e-aiuto-al-suicidio-e-valori-costituzionali-un-orizzonte-da-delineare/stampa-e-regime>

¹ G. LATTANZI, *Giurisprudenza costituzionale dell'anno 2018*, relazione annuale del Presidente della Corte costituzionale, 21 marzo 2019, su www.cortecostituzionale.it, p. 13.

² L'incriminazione del suicidio ha rappresentato una costante dei sistemi repressivi, almeno sino all'avvento del pensiero illuminista (in Italia, ancora il Codice albertino del 1839, all'art. 585, reprimeva il suicidio consumato e tentato). È dall'inizio del 1800 che gli ordinamenti penali europei hanno cessato di incriminare la condotta suicidiaria per ragioni di politica criminale. Nella *Relazione al Re che accompagna il progetto definitivo di codice penale* del 1930 si legge: «Il principio che l'individuo non possa liberamente disporre della propria vita, inteso in senso assoluto e rigoroso, indusse taluno ad affermare la penale incriminabilità del suicidio [...]. Prevalenti considerazioni politiche, ispirate a ragioni di prevenzione, ossia precisamente allo scopo di contribuire alla conservazione del bene giuridico della vita, impedendo che di essa si faccia scempio con più meditata preordinazione di mezzi e con più ponderata esecuzione per tema di incorrere nei rigori della legge penale, hanno indotto le legislazioni più recenti ad escludere il suicidio dal novero dei reati, limitando la punizione ai

A queste ragioni storiche, altre se ne aggiungono contro il “reato di suicidio”, riconducibili a una nuova concezione della persona e della sua sfera di libertà: alla luce del principio personalista, che permea tutta la nostra Costituzione³, ponendo la persona e i suoi bisogni al centro dell’ordinamento giuridico e lo Stato al suo servizio; e del principio di libertà, per il quale in un ordinamento giuridico tutto ciò che non è espressamente vietato è da ritenersi permesso e costituisce spazio di libertà per l’individuo (c.d. “norma generale esclusiva”).

Il suicidio, dunque, da mero “illecito senza sanzione”⁴ è diventato “libertà”.

L’ultima libertà, estrema e di fatto: di gettarsi oltre la soglia, vincendo il radicato istinto di auto-conservazione. Quella libertà - l’aver in mano “le chiavi della propria prigione” – che, anche in potenza, senza esercitarla, rende tollerabile la vita quando l’angoscia ci assale.

E tuttavia questa *libertà di darsi la morte* non è anche *diritto di suicidarsi*⁵.

Perché se si parla di diritto, si parla necessariamente anche di dovere: un diritto, infatti, «non è efficace di per sé, ma solo attraverso l’obbligo cui corrisponde; l’adempimento effettivo di un diritto non proviene da chi lo possiede, bensì dagli altri uomini che si riconoscono, nei suoi confronti, obbligati a qualcosa»⁶.

Potrebbe così esistere il diritto al suicidio, solo se su altri gravasse l’obbligo di agevolare il suicida o di non ostacolarlo. Ma così non è, esistendo all’opposto nel nostro ordinamento il divieto di aiuto al suicidio (art. 580) e il dovere di impedire l’altrui suicidio ove ricorrano i presupposti dell’omissione di soccorso (art. 593 c.p.).

L’esistenza di questo divieto e di questo dovere impedisce, oggi, di parlare di diritto al suicidio, consentendo invece di parlare di mera libertà, non sorretta né da pretese di non-impedimento, né da pretese di realizzazione⁷.

Ma la questione oggetto di riflessione è proprio questa: se il divieto di aiuto al suicidio abbia ancora ragion d’essere nel nostro ordinamento giuridico o non siano piuttosto retaggio di una concezione totalitaria di doverosità del vivere ormai definitivamente superata.

3. *Aiuto al suicidio: le perduranti ragioni d’essere di un delitto*

Una prima ragione per ritenere non incongrua l’esistenza, nel nostro ordinamento giuridico, del reato di aiuto al suicidio accanto alla libertà di suicidio sta nella differenza di più immediata evidenza tra le due fattispecie: mentre il suicidio ricade completamente ed esclusivamente nella sfera di azione e di libertà di un singolo, l’aiuto al suicidio chiede il coinvolgimento di almeno un’altra persona. La solitudine nella quale si consuma il suicidio viene meno: si chiede a qualcuno di porre in essere una condotta che renda possibile o più agevole un suicidio altrimenti impossibile o più difficoltoso; si rende qualcuno complice della propria morte, non più impulsiva e sconsiderata, ma predeterminata e progettata.

Il divieto di aiuto al suicidio sarebbe così funzionale a proteggere «lo spazio morale delle relazioni fra persone, escludendo che l’uccisione dell’altro possa essere proposta come possibilità da prendere in considerazione»: «nessuno è tenuto a farsi carico di richieste di morte. E nessuno ha il

casi di partecipazione all’altrui suicidio». L’intuizione si trova già in C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene* (1764), Roma, New Compton Editori, 2012, p. 73: «chi teme il dolore ubbidisce alle leggi; ma la morte ne estingue nel corpo tutte le sorgenti. Qual dunque sarà il motivo che tratterà la mano disperata del suicida?». Sul punto M.B. MAGRO, *Eutanasia e diritto penale*, Torino, Giappichelli, 2001, pp. 180 ss.; R.E. OMODEI, *L’istigazione e aiuto al suicidio tra utilitarismo e paternalismo: una visione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p.*, in *Diritto penale contemporaneo*, n. 10/2017, pp. 144 ss.; D. PULITANÒ, *Il diritto penale di fronte al suicidio*, in *Diritto penale contemporaneo*, n. 7/2018, p. 67.

³ Nello stesso senso, M.B. MAGRO, *Eutanasia e diritto penale*, cit. pp. 180 ss.

⁴ R.E. OMODEI, *L’istigazione e aiuto al suicidio tra utilitarismo e paternalismo*, cit., p. 146. In questo senso anche la relazione orale in questo convegno di Tullio Padovani.

⁵ Sul punto, A. MORRONE, *Il caso Cappato di fronte alla Corte costituzionale*, in A. Morrone (a cura di), *Il “Caso Cappato” davanti alla Corte costituzionale*, *Forum Quad. Cost.*, 12 ottobre 2018.

⁶ S. WEIL, *La prima radice* (1943), Roma-Ivrea, Edizioni di Comunità, 2017, p. 9.

⁷ R.E. OMODEI, *L’istigazione e aiuto al suicidio*, cit., p. 135, propende per «qualificare l’atto lesionista alla stregua di una mera libertà, ossia di una posizione di liceità giuridica non sorretta, tuttavia, da corrispondenti pretese di non impedimento», né «accompagnata da pretese di realizzazione».

diritto di scaricare su altri un tale problema morale»⁸.

Questo argomento è fatto proprio anche dalla Corte costituzionale nella sua ordinanza, laddove ritiene ragionevole la «scelta di punire chi cooperi materialmente alla dissoluzione della vita altrui», innescandosi in tal caso «una *relatio ad alteros* di fronte alla quale viene in rilievo, nella sua pienezza, l'esigenza di rispetto del bene della vita»⁹.

Altra ragione – alla prima connessa – risiede nel fatto che, se il suicidio, quando avviene in solitudine, è espressione di una libera determinazione del suicida, quando altre persone vi concorrono v'è il rischio che quella determinazione possa essere inquinata, in termini di minore libertà nella formazione del proposito, nella scelta dei mezzi, nella possibilità di recedere dall'intento originario. Il divieto di istigazione e aiuto al suicidio è dunque anche funzionale – con le parole della Corte – «alla tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili», come le «persone malate, depresse, psicologicamente fragili, ovvero anziane e in solitudine», alle quali l'ordinamento deve una speciale protezione contro «interferenze di ogni genere» che possano indurle a «congedarsi prematuramente dalla vita»¹⁰.

Per tutti questi motivi, la Corte costituzionale ritiene che il divieto di aiuto al suicidio continui ad avere una perdurante ed «evidente ragion d'essere»¹¹, e che di conseguenza «l'incriminazione dell'aiuto al suicidio non [possa] essere ritenuta incompatibile con la Costituzione»¹².

4. Il suicidio medicalmente assistito delle persone in condizioni di patologia irreversibile

Ma la questione posta alla Corte costituzionale – e sulla quale siamo oggi chiamati a ragionare – non riguarda genericamente la fattispecie generale e astratta dell'aiuto al suicidio¹³, bensì un'ipotesi particolare di aiuto al suicidio “medicalmente assistito”: il caso in cui a chiedere aiuto a morire sia «una persona a) affetta da una patologia irreversibile e b) fonte di sofferenze fisiche e psicologiche, che trovi assolutamente intollerabili, la quale sia c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli»¹⁴. È questa la condizione in cui si trovava Fabiano Antoniani nel momento in cui ha chiesto a Marco Cappato di essere accompagnato in auto in Svizzera per ottenerci “assistenza volontaria alla morte” con un'auto-iniezione di *pentobarbital sodium*.

Siamo dunque di fronte a un caso in cui la volontà di morire è determinata dalla volontà di fuggire non dalla vita e dai suoi pesi, ma dal proprio corpo percepito come prigione che impedisce la vita. Caso tragico, che l'evoluzione della tecnica medica ha reso non raro, facendo scontare la possibilità di procrastinare per un tempo indefinito la morte con la riduzione dell'uomo a “povera cosa irta di tubi”, e per il quale ha senso porre la questione se sia corretto parlare di “aiuto al suicidio”. Il suicidio, infatti, è «un attacco letale alla vita del corpo»¹⁵; ma nei casi come quello di Fabiano Antoniani, lo scopo non è uccidere la vita, ma «evadere da un corpo fattosi galera»¹⁶. Una cosa è cercare la morte per le “ferite dell'anima”; un'altra per i “tormenti del corpo”¹⁷.

Come che sia, per le persone che si trovino nelle condizioni indicate dalla Corte costituzionale, l'aiuto al suicidio non è l'unica possibilità per uscire dalla propria prigione. Come riconosce la Corte stessa, «la decisione di lasciarsi morire potrebbe essere già presa dal malato, sulla base della legislazione

⁸ D. PULITANÒ, *Il diritto penale di fronte al suicidio*, cit., p. 65. Nello stesso senso S. CANESTRARI, *I fondamenti del biodiritto penale e la legge 22 dicembre 2017, n. 219*, in *Rivista italiana di Diritto processuale penale*, 2018, p. 75

⁹ CORTE COST., ord. 207/2018, *Considerato in diritto*, § 5.

¹⁰ *Ibidem*, § 5.

¹¹ *Ibidem*, § 5.

¹² *Ibidem*, § 8.

¹³ Benché il quesito sia posto dal giudice *a quo* in termini amplissimi, con l'istanza di dichiarare l'incostituzionalità dell'articolo 580 del codice penale «nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio».

¹⁴ CORTE COST., ord. 207/2018, *Considerato in diritto*, § 5.

¹⁵ S. CANESTRARI, *I tormenti del corpo e le ferite dell'anima. La richiesta di assistenza a morire e l'aiuto al suicidio*, in *Diritto penale contemporaneo*, 14 marzo 2019, p. 15.

¹⁶ A. PUGIOTTO, *Variazioni processuali sul “caso Cappato”*, in A. Morrone (a cura di), *Il “Caso Cappato” davanti alla Corte costituzionale*, *Forum Quad. Cost.*, 12 ottobre 2018.

¹⁷ S. CANESTRARI, *I tormenti del corpo e le ferite dell'anima*, cit., pp. 1 ss.

vigente»¹⁸. Il 22 dicembre 2017 è stata infatti approvata la legge n. 219, *Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*, che ha concorso a dare una più compiuta attuazione all'art. 32.2 Cost., prevedendo un'articolata disciplina dell'autodeterminazione terapeutica e del diritto al rifiuto delle cure. In particolare la legge riconosce «il diritto di rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario», così come «il diritto di revocare [...] il consenso prestato», anche quando si tratti di «trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza» (art. 1.5). Ne consegue il dovere per il medico – senza possibilità di obiezione di coscienza¹⁹ – di «rispettare la volontà del paziente» (art. 1.6); ma anche di «adoperarsi per alleviarne le sofferenze», dovendo essere «sempre garantita un'appropriata terapia del dolore» (art. 2.1). E, nei casi di «paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza della morte» e «in presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari», il medico può, con il consenso del paziente, «ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore» (art. 2.2)²⁰. La legge nega esplicitamente, invece, la possibilità per il paziente di esigere «trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali»: «a fronte di tali richieste, il medico non ha obblighi professionali»²¹.

La legge n. 219 del 2017 era ancora in discussione nei giorni in cui si consumava la vicenda in parola²², ma la giurisprudenza era ormai orientata in questo senso dal 2007, a partire dal noto Caso Welby²³. Fabio Antoniani avrebbe dunque potuto chiedere – come pure gli aveva rappresentato Marco Cappato – l'interruzione dei trattamenti che lo tenevano in vita²⁴, accompagnata, nello stato agonico e di morte imminente che ne sarebbe seguito, da sedazione palliativa profonda. La morte sarebbe così intervenuta in un arco di tempo compreso “tra poche ore e pochi giorni”²⁵.

Ma Antoniani scartò questa soluzione, perché «non gli avrebbe assicurato una morte rapida»²⁶, ovvero *istantanea*: una morte che fosse sopravvenuta solo dopo «un periodo di apprezzabile durata, quantificabile in alcuni giorni» era per lui un modo di morire «non dignitoso» e gravoso per i suoi cari, che avrebbero dovuto «condivider[lo] sul piano emotivo»²⁷. Per questo egli scelse di farsi accompagnare in Svizzera da Marco Cappato, per autoiniettarsi lì il *pentobarbital sodium* azionando con la bocca lo stantuffo.

Da ciò il quesito alla Corte: è costituzionalmente legittimo incriminare una persona per avere aiutato qualcuno a sfuggire a un processo di morte «meno corrispondente alla propria visione della dignità nel morire e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care»²⁸?

La Corte ritiene di no: se il valore della vita «non esclude l'obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l'interruzione dei trattamenti sanitari», «non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all'accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento –

¹⁸ CORTE COST., ord. 207/2018, *Considerato in diritto*, § 8.

¹⁹ A mio modo di vedere correttamente: perché di fronte ai diritti non si può esercitare obiezione di coscienza, se no viene meno il diritto stesso: se si parla di diritto, si deve parlare necessariamente anche di dovere.

²⁰ “Sedazione palliativa profonda continua nell'imminenza della morte” significa «somministrazione intenzionale di farmaci, alla dose necessaria richiesta, per ridurre fino ad annullare la coscienza del paziente», allo scopo di «alleviare il dolore e il sintomo refrattario fisico e/o psichico intollerabile per il paziente in condizione di imminenza della morte». «Un atto terapeutico», dunque, distinto dall'“eutanasia attiva”, che consiste invece nella somministrazione di farmaci allo scopo di «provocare con il consenso del paziente la sua morte immediata» (CNB, *Sedazione palliativa profonda continua nell'imminenza della morte*, 29 gennaio 2016).

²¹ Art. 1.6, l. 219/2017.

²² La morte di Antoniani è del 27 febbraio 2017; la legge è stata approvata dieci mesi dopo.

²³ GUP TRIB. ROMA, 23.7.2007 (*Caso Welby*); più di recente, GT TRIB. CAGLIARI, 16.7.2016 (*Caso Piludu*).

²⁴ Egli si trovava, infatti, dopo un incidente stradale, «priv[o] della vista e tetraplegico, non più autonom[o] nella respirazione [...], nell'alimentazione [...] e nell'evacuazione: conservando, però, intatte le capacità intellettive e la sensibilità al dolore» (CORTE COST., ord. 207/2018, *Considerato in diritto*, § 8).

²⁵ Secondo la definizione di “morte imminente” del CNB, *op. cit.*, 7.

²⁶ CORTE COST., ord. 207/2018, *Considerato in diritto*, § 9.

²⁷ *Ibidem*, § 9.

²⁸ *Ibidem*, § 9.

apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa – conseguente all'anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale»²⁹.

Se chi è tenuto in vita da un trattamento di sostegno artificiale «è considerato dall'ordinamento in grado, a certe condizioni, di prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite l'interruzione di tale trattamento», «non si vede perché il medesimo soggetto debba essere ritenuto viceversa bisognoso di una ferrea e indiscriminata protezione contro la propria volontà quando si discuta della decisione di concludere la propria esistenza con l'aiuto di altri»³⁰.

Dunque, se viene mantenuto assoluto il divieto di aiuto al suicidio e non viene riconosciuto il diritto di scegliere «trattamenti diretti, non già a eliminare le sofferenze, ma a determinarne la morte», si finisce per recare lesione alla «libertà di autodeterminazione», nonché al «principio della dignità umana, oltre che [ai] principi di ragionevolezza e di uguaglianza»³¹.

Questo il «riscontro *vulnus*»³².

Esiste, dunque, per la Corte costituzionale un diritto costituzionale - pur non enunciato *expressis verbis*, ma sotteso inequivocabilmente alla decisione - non “a morire dignitosamente”, ma “a morire nel modo più corrispondente alla propria visione di dignità nel morire”

5. Lasciar morire e uccidere: di alcune differenze

Prescindendo dai profili processuali, ciò che sorprende in questa ordinanza di “incostituzionalità prospettata” è l'apoditticità nell'argomentare della Corte.

Essa, infatti, non indica, né potrebbe indicare, alcun articolo della Costituzione da cui si possa ricavare, meno che mai a rime obbligate, il *diritto a morire nel modo più corrispondente alla propria visione di dignità nel morire*³³. Respinta opportunamente la ricostruzione del giudice *a quo* che indicava quale fondamento costituzionale il fumoso combinato disposto degli artt. 2 e 13, ormai agevole varco per ogni “nuovo diritto”, non le resta che agganciare il presunto diritto al principio di eguaglianza formale/ragionevolezza contenuto nell'art. 3.1. Cost., assumendo a *tertium comparationis* la legge 219/2017³⁴.

Ma lo fa in modo apodittico. Posto infatti che l'identità della condizione soggettiva tra coloro che aspirano a morire è data in ipotesi dalla Corte stessa, ciò su cui essa avrebbe dovuto spendere argomenti, e non ha speso, è l'analogia/differenza su ciò che essi chiedono: tra l'essere lasciato morire e l'essere aiutato a uccidersi; tra l'omettere o interrompere un trattamento sanitario per far sì che la malattia faccia il suo corso e il fornire un aiuto diretto all'uccisione di un uomo. Su ciò la Corte non spende una parola.

Si potrebbe sostenere che sia solo un'ipocrisia in punto di diritto distinguere «in base all'omissività o alla commissività che la scelta richiede»³⁵. Posto che anche l'interruzione implica un agire, l'astenersi dal curare può essere causa di morte analoga all'uccidere, trattandosi solo di modi

²⁹ *Ibidem*, § 9.

³⁰ *Ibidem*, § 9.

³¹ *Ibidem*, § 9.

³² *Ibidem*, § 10.

³³ Il giudice *a quo* aveva indicato come fondamento della «libertà dell'individuo a decidere sulla propria vita, ancorché da ciò dipenda la sua morte» il «principio personalistico enunciato all'art. 2» letto in combinato disposto con il principio «dell'invulnerabilità della libertà individuale enunciato all'art. 13 (CORTE D'ASSISE DI MILANO, 14.2.2018, p. 6). La Corte prende le distanze da questa ricostruzione, negando espressamente che il diritto a morire possa ricavarsi dall'art. 2 Cost., in cui trova garanzia e riconoscimento, sia pure implicitamente, il diritto alla vita e non anche «il diritto di rinunciare a vivere» o «a morire» (CORTE COST., ord. 207/2018, *Considerato in diritto*, § 5; o dalla lettura di tale articolo in combinato disposto con l'art. 13.1 Cost., da cui è deducibile sì un «generico diritto di autodeterminazione», che non può però ergersi a diritto assoluto in accordo con una «concezione astratta dell'autonomia individuale», ma va calato e temperato in un ordinamento in cui esistono, nelle «condizioni concrete», infiniti altri interessi configgenti (CORTE COST., ord. 207/2018, *Considerato in diritto*, § 6).

³⁴ L. 22 dicembre 2017, n. 219, *Norme in materia di consenso informato e di disposizione anticipate di trattamento*.

³⁵ A. ALGOSTINO, *I possibili confini del dovere alla salute*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1996, p. 3219.

diversi di «ottenere certi effetti, utilizzando il corso naturale (conosciuto) invece dell'intervento umano»³⁶.

Da un certo punto di vista, pratico e morale, questo potrebbe essere vero: spegnere un interruttore di una macchina salvavita non è così diverso da premere lo stantuffo di un'iniezione letale; omettere una terapia sapendo che nell'arco di poche ore sopraggiungerà la morte non è così diverso da fare un'iniezione letale diretta a provocare la morte immediata.

E tuttavia vi sono ipocrisie che, pur essendo tali dal punto di vista pratico o morale, possono avere senso dal punto di vista giuridico: per ricordare ai membri di una comunità politica che vi sono limiti invalicabili all'agire umano. Primo fra tutti l'indisponibilità della vita altrui: legittimare il diritto di morire con l'aiuto d'altri significherebbe intaccare il radicato tabù del “non uccidere”, pietra angolare di ogni vivere sociale e fondamento di ogni ordinamento giuridico³⁷.

Mantenere il discrimine tra lasciar morire e aiutare a morire potrebbe dunque avere un senso dal punto di vista giuridico, rendendo ragionevole la distinzione tra le due fattispecie.

Oppure no. Ma su questo la Corte non dice.

6. Persone nude di fronte alla morte indegna e principio di eguaglianza formale

Altro profilo di problematicità risiede nel fatto che, se *morire nel modo più corrispondente alla propria visione di dignità nel morire* è un'aspirazione profondamente umana - di pienamente e liberamente interpretare la propria vita nel modo unico che a ciascuno corrisponde, fino alla fine -, questa aspirazione traslata sul piano giuridico ed elevata a diritto reca conseguenze non trascurabili a livello ordinamentale.

Mi preme porre in evidenza due.

La prima è l'impossibilità di porre limiti al diritto di morire secondo la propria visione di dignità.

Se si afferma l'esistenza di un diritto costituzionale a morire ciascuno nel modo più corrispondente alla propria visione di dignità, nessun limite può poi essere posto, né quanto ai soggetti, né quanto ai modi.

Non si può dire – come fa la Corte - che tale diritto è proprio e solo della persona che sia «a) affetta da una patologia irreversibile e b) fonte di sofferenze fisiche e psicologiche, che trovi assolutamente intollerabili, la quale sia c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli»³⁸.

Non si può perché, se esiste un *diritto a morire nel modo più corrispondente alla propria visione di dignità nel morire*, non ne possono essere escluse le persone che difettano della condizione *sub c)* e che hanno la “terribile sfortuna”³⁹ di non vedere la loro vita dipendere da trattamenti di sostegno vitale, e che pure ritengono il loro *modus moriendi* non dignitoso. Né coloro che non hanno semplicemente bisogno di essere aiutati a morire, ma versano in condizioni tali per cui gli è precluso anche quel barlume di autosufficienza che consentirebbe loro di darsi la morte premendo con le labbra lo stantuffo di una siringa (le persone con la sindrome “locked-in”, ad esempio). E chiedono dunque non di essere aiutati a morire, ma di essere uccisi: omicidio del consenziente, punito dal codice penale all'art. 579.

Sono questi – e non quelli indicati dalla Corte -, i soggetti oggi *davvero nudi* di fronte a una morte che non ritengono degna: coloro che non hanno alcuna possibilità di scegliere una «modalità per congedarsi dalla vita»⁴⁰.

³⁶ *Ex multis*, M. MORI, *L'etica della qualità della vita e la natura della bioetica*, in *Rivista di filosofia*, n. 1/2001, 173; J. RACHELS, *Uccidere, lasciar morire, e il valore della vita*, in *Bioetica*, n. 2/1993, 279 ss.

³⁷ Non è un tabù che non ammetta eccezioni: si pensi all'uccisione per legittima difesa; o alla pena di morte, negli ordinamenti in cui è ammessa. Ma le eccezioni non possono essere introdotte per analogia; per scivolamento da una fattispecie all'altra, attraverso l'uso improprio del principio di eguaglianza. Occorre un processo di maturazione collettiva e, alla luce di questo, una decisione politica democratica per introdurre nel nostro ordinamento un'altra eccezione al tabù del *non uccidere* in nome del diritto di morire con l'aiuto d'altri.

³⁸ CORTE COST., ord. 207/2018, *Considerato in diritto*, § 8.

³⁹ Di “sfortuna” in questo senso parla S. RODOTÀ, *Il paradosso dell'uguaglianza davanti alla morte*, in S. Semplici (a cura di), *Il diritto di morire bene*, Bologna, 2002, pp.40 s.

⁴⁰ In CORTE COST., ord. 207/2018, *Considerato in diritto*, § 9, la Corte costituzionale sostiene che le persone che si trovano nella condizione da lei descritta si vedrebbero imposta «un'unica modalità per congedarsi dalla vita». Ciò non è vero: esse potrebbero chiedere di: 1) essere staccate dalle macchine ed essere sottoposte a sedazione palliativa continua; o 2)

Sono dunque destinate a saltare le condizioni che consentono *solo* l'aiuto al suicidio e *solo* alle persone che vedano la loro vita dipendere da trattamenti di sostegno vitale. Ma a rigore sono destinate a saltare, una dopo l'altra, tutte le condizioni poste dalla Corte, restando davvero determinante solo la capacità di prendere decisioni libere e consapevoli. Soprattutto se i parametri usati per affermarne il fondamento costituzionale di tale diritto sono autodeterminazione, dignità umana, ragionevolezza e uguaglianza: parametri che, di uguaglianza in uguaglianza, fungono da cinghia di trasmissione a chiunque del diritto di morire nel modo più corrispondente alla propria visione di dignità nel morire.

Non si tratta di un uso scontato dello *slippery slope argument*. È semplicemente una conseguenza giuridica inevitabile se si apre il varco. L'unico discrimine forte che può reggere, per quanto "ipocrita", è quello tra lasciarsi morire, da un lato, ed essere aiutati a morire o essere uccisi, dall'altro. Superato questo discrimine, nessun argine può più tenere.

7. *Diritto di essere aiutato a morire e dovere di aiutare a morire*

Altra conseguenza non trascurabile dell'elevazione a diritto della concezione soggettiva di dignità nel morire è – come più sopra detto – il fatto che a ogni diritto corrisponde un dovere.

Se si parla di *diritto di essere aiutati a morire nel modo più corrispondente alla propria visione di dignità nel morire*, si parla necessariamente anche di *dovere di aiutare a morire nel modo più corrispondente all'altrui visione di dignità nel morire*.

Ma ciascuno di noi è portatore di una propria visione della dignità del morire. Ognuno, interrogato al riguardo, potrebbe indicare un modo diverso di morire dignitosamente: morire sul colpo, senza il tempo di accorgersi di nulla; morire avendo il tempo di congedarsi dai propri cari, lasciando "tutto in ordine"; morire facendo ciò che più si ama... Saremmo forse tutti accomunati solo dal desiderio che le persone che amiamo non abbiano a soffrire troppo (nell'attesa) della nostra fine. Ogni persona, insomma, ha la propria personalissima idea sul modo più dignitoso per morire, così come ha la propria personalissima idea sul modo più dignitoso per vivere.

Ma davvero è questa idea soggettiva di dignità della morte che deve essere garantita⁴¹? Davvero possiamo affermare che è *compito della Repubblica assicurare a ciascuno il diritto di morire nel modo più corrispondente alla propria visione di dignità nel morire* (pur non essendo stata la Repubblica in grado di garantire a tutti, in vita, il diritto a un'esistenza libera e dignitosa)?

Se si eleva questa visione a diritto, ciò significa imporre in capo alla Repubblica il dovere di garantirlo: la morte "corrispondente alla propria visione di dignità nel morire" come prestazione socio-sanitaria dovuta. Da ciò non si sfugge.

8. *Provvisorie conclusioni*

Alla luce di tutto ciò, io non sto sostenendo che non vada ascoltato il grido di dolore di coloro che urlano che non ne posso più, intrappolati nei loro corpi e nelle loro vite, senza vie di fuga; senza più le chiavi della propria prigionia.

Sto dicendo che si tratta di una questione tragica, sulla quale la Costituzione non dice, meno che mai "a rime obbligate".

Sto dicendo che *l'aiuto al suicidio medicalmente assistito non è un diritto costituzionale*.

Questo non significa che non possa diventare diritto; ma come esito di una scelta del Parlamento non vincolata dal dato costituzionale, e con la piena consapevolezza di tutte le sue non trascurabili conseguenze.

Decidere di aprire, in alcuni casi e a certe condizioni, all'aiuto al suicidio (e all'omicidio del consenziente) implica infatti *una scelta fortemente e puramente politica* su una questione che, trovandosi

essere staccate dalle macchine senza essere sedate, solo assistite da terapie palliative che attenuino la sofferenza senza però annullare la coscienza, in modo da morire con dolore ma lucide fino alla fine; o 3) non essere staccate dalle macchine e che le terapie proseguano finché non appaiano inutili e sproporzionate ai medici. La Corte vuole introdurre un'ulteriore possibilità: che possano chiedere di 4) essere aiutati a morire tramite l'auto-somministrazione di un farmaco letale. Ciò in particolare per coloro che non ritengono dignitoso che la morte arrivi nell'arco di "qualche ora o qualche giorno", ma giudicano dignitosa solo *la morte immediata*.

⁴¹ Sull'idea soggettiva e oggettiva di dignità, A. RUGGERI, *Dignità vs vita*, in *Rivista Aic*, n. 1/201, 8 ss.

all'«incrocio dei venti» – all'«incrocio di valori di primario rilievo» che richiedono un «compiuto bilanciamento» -, «anzitutto il legislatore è abilitato a compiere»⁴².

È la Corte stessa a dirlo e, in linea di principio, vi insiste molto nella sua ordinanza: la questione – dice - «reclama una valutazione approfondita da parte del legislatore»⁴³ e «richiede un approccio prudente delle corti»⁴⁴, il cui «compito naturale» è quello «di verificare la compatibilità di scelte già compiute dal legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità politica, con i limiti dettati dalle esigenze di rispetto dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali delle persone coinvolte»⁴⁵. Il tutto in un contesto «collaborativo e dialogico fra Corte e Parlamento»⁴⁶.

Ma, a me pare, la Corte non è poi rimasta fedele alle sue premesse né si è tenuta nei limiti dei suoi «compiti naturali», con lo scrivere un'ordinanza come quella oggi in discussione: un'«ordinanza-delega», con stringenti indicazioni al Parlamento con riguardo a oggetto, principi e criteri direttivi, e con onere di assolvimento entro tempi strettissimi.

Ma come non rientra nei compiti naturali della Corte costituzionale scrivere ordinanze-delega⁴⁷, così non rientra nei compiti naturali del Parlamento darvi attuazione con leggi-delegate⁴⁸.

Il Parlamento, nella sua piena dignità istituzionale, ha dunque il diritto e il dovere di riprendersi tutto lo spazio e il tempo necessario per riflettere su una questione terribilmente complessa e legittimamente divisiva come i confini dell'aiuto al suicidio e l'opportunità dell'apertura di un varco nell'assolutezza del suo divieto⁴⁹.

Resta da vedere quale seguito deciderà di dare la Corte costituzionale alla sua ordinanza in caso di silenzio del legislatore. Se tornare nei limiti dei suoi compiti naturali. O definitivamente superarli.

Il mio auspicio è che, alla luce del vivacissimo e ricchissimo dibattito pubblico che si è nel frattempo aperto, all'interno del quale si è posto in evidenza la non riducibilità ad uno dei plurimi punti di vista sulla delicatissima questione dei diritti alla fine della vita e la non deducibilità dalla Costituzione di alcuna soluzione obbligata, la Corte si conceda la possibilità di cambiare idea rispetto a quanto prospettato. Nella consapevolezza - con le parole della sua Vice Presidente - che la giustizia nelle vicende umane è «imperfetta»: «una meta sempre da raggiungere»⁵⁰; «apre processi e dialoghi, condivisioni e confronti, e lascia sempre socchiusa una fessura per possibili sviluppi ulteriori»⁵¹.

Perché «nessuno può conoscere da solo»: «occorre ascoltare, prima di agire, reagire, giudicare e decidere»⁵².

⁴² Corte cost., ord. 207/2018, *Considerato in diritto*, § 11.

⁴³ *Ibidem*, § 11.

⁴⁴ *Ibidem*, § 11.

⁴⁵ *Ibidem*, § 10.

⁴⁶ *Ibidem*, § 11. Qui la Corte riprende le parole della Corte Suprema inglese nella sentenza 25 giugno 2014, Nicklinson e altri, [2014] UKSC 38, facendole proprie.

⁴⁷ Nello stesso senso L. EUSEBI, *Un diritto costituzionale a morire "rapidamente"?*, in *disCrimen*, 3.

⁴⁸ Scrive A. RUGGERI, *Venuto alla luce alla Consulta l'irrocervo costituzionale (a margine dell'ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato)*, in *Consulta Online*, 2/2018, p. 573: «nessuno può obbligare *manu militari* il legislatore ad un *facere*, laddove a ciò non intenda piegarsi»

⁴⁹ Posto che una decisione al riguardo il Parlamento l'ha recentemente presa in occasione dell'approvazione della legge n. 219 del 2017: nei lavori preparatori della legge, infatti, l'introduzione dell'aiuto a morire, accanto al lasciare morire, era stata oggetto di specifici emendamenti poi rigettati. Si vedano ad esempio i pareri negativi espressi dalla relatrice di maggioranza Donata Lenzi nella seduta dell'Assemblea della Camera dei Deputati di martedì 4 aprile 2017 (su www.camera.it). Pongono l'accento sulla recente legge, espressiva di un preciso indirizzo politico del Parlamento, anche L. EUSEBI, *Un diritto costituzionale a morire "rapidamente"?*, cit., p. 9; M. MASSA, *Una ordinanza interlocutoria in materia di suicidio assistito*, in *Forum Quad. Cost.*, p. 16; E. GROSSO, *Il rinvio a data fissa nell'ordinanza n. 20/2018. Originale condotta processuale, nuova regola processuale o innovativa tecnica di giudizio?*, Relazione al Seminario promosso da *Quaderni Costituzionali, Dopo l'ord. n. 20/2018 della Corte costituzionale: una nuova tecnica di giudizio? Un seguito legislativo (e quale)?*, Bologna 27 maggio 2019, p. 13 della versione provvisoria.

⁵⁰ M. CARTABIA, L. VIOLANTE, *Giustizia e mito*, Bologna, il Mulino, 2018, pp. 53 ss.

⁵¹ *Ibidem*, p. 78.

⁵² *Ibidem*, pp. 73 s.